

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1623-A)

## RELAZIONE DELLA 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE VETTORI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 1979

---

Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1979, n. 100,  
concernente proroga della durata in carica delle Commissioni  
regionali e provinciali per l'artigianato

---

Comunicata alla Presidenza il 27 aprile 1979

---



ONOREVOLI SENATORI. — Le Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato e conseguentemente il Comitato Centrale dell'artigianato di cui si propone la proroga della durata in carica « sino all'entrata in vigore della legge quadro sull'artigianato » con la conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1979, n. 100, in esame, sono organi previsti dalla legge n. 860 del 25 luglio 1956, recante « Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane », regolati dalle norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1956, n. 1202, ed hanno una durata triennale, sulla base di consultazioni elettorali di categoria per i membri elettivi, l'ultima delle quali si è svolta il 25 ottobre 1970. Le leggi n. 364, del 15 giugno 1973; n. 484 del 17 agosto 1974; n. 523, del 10 ottobre 1975; n. 33, del 12 febbraio 1977; n. 525, del 17 agosto 1977 e n. 429, del 4 agosto 1978 hanno già prorogato la durata in carica degli organi in parola, fino al 30 giugno 1979. Le varie proroghe discendono dall'avvenuto passaggio (in forza del decreto del Presidente della Repubblica n. 2 del 14 gennaio 1972, della legge n. 382 del 22 luglio 1975 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977) nella competenza regionale della materia dell'artigianato medesimo, secondo il dettato costituzionale.

In particolare la legge (523/75) di proroga « fino a data da stabilirsi dal Ministro dell'industria e comunque entro il 1976 » intendeva subordinare il rinnovo degli organi elettivi all'emanazione della legge-quadro, che la conclusione anticipata della VI legislatura e la consultazione elettorale generale del 1976 non hanno consentito.

Similmente, la legge n. 429, del 4 agosto 1978 che, come altre in materia, costituisce conversione di un decreto-legge, prevedeva una scadenza legata all'entrata in vigore della legge-quadro sull'artigianato, e comunque non oltre il 30 giugno 1979. Nella materia della legge-quadro in parola, a diversi disegni di

legge d'iniziativa parlamentare si è aggiunto il disegno di legge governativo « Legge-quadro per l'artigianato » presentato il 6 dicembre 1978 alla Camera dei deputati (Atto numero 2581): peraltro lo scioglimento anticipato delle Assemblee non ne ha consentito l'approvazione nonostante il sollecito inizio della trattazione dei diversi testi.

Il ricorso alla legislazione d'urgenza, anche con decreto, deriva dall'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, che prescrive l'obbligo, per i presidenti delle Commissioni provinciali, di indire le elezioni 120 giorni prima della scadenza delle Commissioni stesse.

Per l'ultima legge di proroga, quella n. 429 del 4 agosto 1978, la scadenza per l'affissione dei manifesti per le elezioni, era fissata al 3 marzo 1979, ma soltanto tre Regioni hanno provveduto tempestivamente, restando le altre in attesa di un urgente provvedimento di proroga, poichè manca ancora la legge-quadro citata. La settima proroga proposta con il decreto-legge in esame, avendo la stessa motivazione di altre precedenti, potrebbe essere criticata, con particolare riguardo alla parte elettiva di organi per il resto anacronistici nella composizione, nella modalità di costituzione, nei compiti e nelle potestà, ma tale critica non terrebbe conto delle necessità delle Regioni, delle pressanti richieste della categoria, dell'esigenza di un riordino istituzionale e di un rilancio dell'attività artigiana in collegamento con gli altri settori produttivi italiani.

È opportuno rammentare che le Commissioni provinciali sono composte da 19 membri fissi, di cui 9 eletti e 4 designati dalla categoria, più altri 7 membri consultivi, mentre le Commissioni regionali sono formate dai presidenti delle Commissioni provinciali e da tre esperti cooptati, più un rappresentante dell'ENAPI, ente ora soppresso.

Assai più complesso è il Comitato centrale basato sui Presidenti delle Commissioni regionali, da più rappresentanti sindacali, di enti ed istituti, da alcuni esperti, con Presidenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Sono compiti delle Commissioni provinciali la tenuta dall'Albo delle imprese arti-

giane, le iniziative di tutela e sviluppo dell'artigianato, l'espressione di pareri su attività promozionali dell'artigianato stesso. Sono, invece, compiti delle Commissioni regionali le decisioni sui ricorsi per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, l'informazione e la documentazione relative al settore artigiano.

Restano riservati al Comitato centrale l'indagine, il coordinamento, la promozione commerciale dell'artigianato, la promozione e lo sviluppo dell'istruzione professionale artigiana, e l'espressione di pareri (alcuni obbligatori) e di proposte su provvedimenti per l'artigianato.

Insoddisfacente può certo considerarsi la composizione attuale delle Commissioni, specie quella di base (provinciale): basti l'emblematica citazione del rappresentante dell'ENAPI, prima spogliato per legge di ogni competenza artigiana ed ora soppresso, di altri enti in via di revisione, e del mancato coordinamento con le Regioni.

Tra i compiti attuali degli organi è necessario però rammentare la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con la stessa legge n. 860 del 25 luglio 1956 e le facoltà propositive promozionali e statistiche in materia di tutela e sviluppo dell'artigianato.

L'espressione tecnico-consultiva e la partecipazione alla propria riforma — anche in previsione di un'adeguata forma di disciplina partecipata della categoria — sono necessarie ed opportune da parte degli organi di cui è proposta la proroga in attesa di una legge-quadro; un vuoto operativo nella tenuta dell'Albo delle imprese artigiane non è ammissibile, specie per i non rari casi di pesante arretrato presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Con queste notazioni, si vuole evidenziare l'urgenza del rinnovo della normativa artigiana, ma anche la necessità particolare del funzionamento degli organi in carica, sino alla loro sostituzione con modalità che legge-quadro e leggi regionali devono stabilire.

Qualche valutazione sulla obiettiva complessità di una legge-quadro, ancorchè indifferibile, sembra doverosa, per cercare di comprendere le ragioni del ritardo.

Lo spontaneo e vitale sviluppo del settore artigiano, già avviato al momento della legge n. 860 del 1956 e tuttora, di nuovo, in dinamico svolgimento, ha portato a profonde modifiche strutturali sia per il comparto di produzione, che per quello dei servizi, ma anche per lo stesso artigianato artistico; ciò ha reso eterogeneo il settore che a livello regionale presenta differenze e peculiarità legate alla stessa natura artigiana, ai rapporti con gli altri settori economici locali, come già il costituente ha rilevato fissando l'articolazione regionale per l'artigianato, sia pure visto nella realtà di 30 anni addietro.

Massicci e generalizzati sono stati gli interventi, specie in materia di investimenti e di attività promozionali, a favore dell'artigianato da parte delle Regioni già dal primo periodo del loro funzionamento: più difficile è stato un intervento selettivo e programmatico, anche perchè il settore si è spesso prestato quale « ammortizzatore » di congiunture economiche avverse e ricorrenti, con le sue connaturate flessibilità, adattabilità, creatività.

Le stesse Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, titolari di potestà esclusive in materie di artigianato non si sono discostate di molto dallo schema della legge n. 860, sia prima che dopo il 1956. Cardine principale degli ordinamenti è sempre stata la dimensione occupazionale, sia pure con ricerca di altri parametri per una classificazione istituzionale e con fissazione di nuovi « mestieri » e di relative norme.

L'esigenza di un Albo delle imprese artigiane, fondamentale conquista del 1956, ha motivazioni diverse:

la necessità di copertura assicurativo-previdenziale per il lavoratore autonomo è stata la primaria, ma sono seguite altre motivazioni fiscali, sindacali, di costo del lavoro, di apprendistato e di formazione professionale. Tende ora a diventare preminente, ancorchè aggiuntiva, la ricerca di una preparazione professionale e la tutela di una professionalità che devono essere adeguate e pertanto collegate alla formazione specialistica del titolare e del dipendente, assieme ad altra

certezza di spazio operativo contro fenomeni di abusivismo, di ulteriori mitizzazioni industriali e delle economie di scala.

Ovviamente tali esigenze si sono evolute contemporaneamente a progetti nazionali di riforma fiscale, sanitaria, previdenziale, scolastica, ma anche attraverso l'evoluzione di tutto l'apparato produttivo in funzione dei mercati internazionali e delle esigenze occupazionali di sviluppo.

Ritenere artigiana una impresa principalmente — e talvolta unicamente — sulla base del numero degli addetti, ha reso difficile l'approntamento di una normativa che non ha riscontro in Europa; prevale ivi il criterio della professione per la sostanziale omogeneità del trattamento tributario, creditizio, salariale, sindacale, previdenziale, assicurativo degli addetti — autonomi e dipendenti — dei settori economici, ed anche per i minori squilibri territoriali.

Un adeguamento a queste realtà per lo sviluppo dell'artigianato cui è unanimemente riconosciuto un irrinunciabile e meritorio ruolo nella crescita italiana si impone con urgenza, anche per renderlo appetibile alle giovani generazioni quale scelta responsabile di libertà e di corresponsabilizzazione creativa e non per rassegnazione. Tali unanimi riconoscimenti e valutazioni esimono da ulteriori considerazioni.

Una legge-quadro, che trascenda il momento della modifica e della proroga dell'organizzazione attuale, appare di complessa stesura per implicazioni che giustificano esitazioni derivanti da esperienze passate, e che provengono da tante parti interessate e/o preposte alla riforma dello stato giuridico.

Tale riforma, la cui urgenza non può essere ignorata, potrà anche venire successivamente perfezionata dalla sperimentazione — anche diversificata a livello regionale — ma non potrà avere successo senza il consenso autocritico degli interessati.

Il disegno di legge in esame tiene conto e nasce dalle considerazioni suesposte.

Realistica apparirebbe pertanto la proroga in carica degli organi attuali sino all'entrata in vigore della legge-quadro sull'artigianato, senza perentorie indicazioni di data che rischierebbero, come per il passato, di sem-

brare velleitarie e di non tenere conto delle particolari difficoltà sinora incontrate nella materia.

Opportune sono le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge in quanto, appianando e sanando situazioni tecniche verificatesi per la scadenza di termini di legge che giustificano la stessa decretazione d'urgenza, innovano — in deroga all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202 — in fatto di procedura delle operazioni di rinnovo delle Commissioni provinciali e di data d'inizio delle operazioni stesse.

È infatti rimessa nella potestà dei competenti organi regionali, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative, la fissazione della data di inizio delle operazioni di rinnovo delle Commissioni provinciali, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge-quadro sull'artigianato: con il legame alla legge-quadro ed alla sua entrata in vigore, i rinnovi potranno avvenire in modo non difforme, sia per quanto riguarda il merito, sia per quanto riguarda le date.

La 10<sup>a</sup> Commissione permanente ha accolto un emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, ritenendo che la fissazione della data del 30 novembre 1980, quale termine massimo della proroga accordabile, indipendentemente dall'entrata in vigore della legge-quadro, costituisce uno stimolo ad una sollecita ripresa e positiva conclusione del progetto di legge-quadro stesso.

Sul disegno di legge in esame la 1<sup>a</sup> Commissione (Affari costituzionali), ha espresso in data 26 aprile 1979, due puntualizzazioni di competenza ed ha espresso un parere favorevole con due condizioni di cui la 10<sup>a</sup> Commissione ha preso atto, rimettendo le decisioni finali all'Assemblea.

La 10<sup>a</sup> Commissione permanente ha deciso all'unanimità di raccomandare all'Assemblea stessa la conversione in legge del decreto in esame con la modificazione all'articolo 1 concernente il termine ultimo di efficacia della proroga.

VETTORI, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

26 aprile 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge, premesso che:

1) è fuori discussione la competenza legislativa regionale in materia di artigianato e pertanto le Regioni possono, se ritengono, disciplinare la materia, anche con riferimento al funzionamento, alla durata ed alle competenze delle Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato;

2) non è compatibile con il nostro sistema costituzionale subordinare l'esercizio del potere legislativo regionale alla emanazione di leggi-quadro o di principio;

in via eccezionale e per evitare vuoti di potere, esprime parere favorevole alla conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1979, n. 100, a condizione che:

a) venga riferito ai soli territori delle Regioni che non abbiano ancora esercitato il proprio potere in materia e di conseguenza, venga soppresso l'ultimo comma dell'articolo 1;

b) sia fissato un termine certo, non oltre il 31 dicembre 1979 e sia eliminato ogni riferimento alla preventiva approvazione di una legge-quadro.

MANCINO

**DISEGNO DI LEGGE**TESTO DEL GOVERNO  
—

Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1979, n. 100, concernente proroga della durata in carica delle Commissioni regionali e provinciali per l'artigianato

*Articolo unico*

È convertito in legge il decreto-legge 29 marzo 1979, n. 100, concernente proroga della durata in carica delle Commissioni regionali e provinciali per l'artigianato.

**DISEGNO DI LEGGE**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1979, n. 100, concernente proroga della durata in carica delle Commissioni regionali e provinciali per l'artigianato

*Articolo unico.*

Il decreto-legge 29 marzo 1979, n. 100, concernente proroga della durata in carica delle Commissioni regionali e provinciali per l'artigianato, è convertito in legge con la seguente modificazione:

al primo comma dell'articolo 1 sono aggiunte, in fine, le parole: « e comunque non oltre il 30 novembre 1980 ».

## TESTO DEL DECRETO-LEGGE

*Decreto-legge 29 marzo 1979, n. 100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 6 aprile 1979.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 1° luglio 1978, n. 350, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 429, concernente la proroga della durata in carica delle Commissioni per l'artigianato fino al 30 giugno 1979;

Considerato che l'inizio della procedura elettorale per il rinnovo di detti organi, ai sensi dell'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, era previsto per il giorno 3 marzo 1979;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare ulteriormente la durata in carica delle Commissioni per l'artigianato in attesa dell'emanazione della legge quadro per l'artigianato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

## DECRETA:

## Art. 1.

Il periodo di durata in carica delle attuali Commissioni regionali e provinciali per l'artigianato già prorogato sino al 30 giugno 1979 con decreto-legge 1° luglio 1978, n. 350, convertito nella legge 4 agosto 1978, n. 429, è ulteriormente prorogato sino all'entrata in vigore della legge quadro sull'artigianato.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, la data di inizio delle operazioni per il rinnovo delle Commissioni provinciali per l'artigianato è fissata dai competenti organi regionali, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge quadro sull'artigianato.

Sono senza effetto le operazioni elettorali, espletate nel tempo intercorso tra il 3 marzo 1979 e l'entrata in vigore del presente decreto, per il rinnovo delle Commissioni provinciali per l'artigianato.

## Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.



TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Il periodo di durata in carica delle attuali Commissioni regionali e provinciali per l'artigianato già prorogato sino al 30 giugno 1979 con decreto-legge 1° luglio 1978, n. 350, convertito nella legge 4 agosto 1978, n. 429, è ulteriormente prorogato sino all'entrata in vigore della legge quadro sull'artigianato e comunque non oltre il 30 novembre 1980.

*Identico.*

*Identico.*

Art. 2.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1979.

PERTINI

ANDREOTTI — NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

*(Segue: Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione)*